

## **CONTROLLI FORMALI: IMPUGNARE È UNA SCELTA, NON UN DOVERE**

### **Composizione**

- Sentenza del 16/02/2026, n. 121 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto
- Pres. Zampi
- Rel. Zampi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Controllo formale – Impugnazione – Facoltà – Mancato esercizio della facoltà – Impugnazione della successiva cartella – Preclusione – Esclusione.

### **Massima**

Nel processo tributario, l'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ostacola l'impugnabilità di atti propulsivi diversi da quelli tassativamente elencati, purché idonei a comunicare al contribuente una pretesa impositiva nei suoi presupposti di fatto e di diritto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, trattandosi tuttavia di mera potestà facoltativa, l'inerzia del contribuente non preclude la successiva impugnazione della cartella di pagamento, con cui la pretesa si perfeziona in via di esecuzione).

### **Rif. Normativi**

- D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19

### **Conformi**

- Cass., Sez. 5, ord., n. 15941 del 14/06/2025
- Cass., Sez. 5, ord., n. 10667 del 23/04/2025

### **Anno pubb.**

- 2026